

L.R. 14 febbraio 2000, n. 2 ⁽¹⁾.

Progetto giovani.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 21 febbraio 2000, n. 10.

Art. 1
Istituzione.

1. La Regione Calabria, nell'intento di promuovere e incentivare la partecipazione dei giovani calabresi alla vita delle istituzioni, istituisce il "Progetto Giovani", con sede presso il Consiglio regionale.
 2. Al "Progetto Giovani" spetta il compito di sostenere e valorizzare le Associazioni giovanili calabresi, raccordandole con l'Istituto regionale.
-

Art. 2
Finalità.

1. Il "Progetto Giovani" si pone come espressione della soggettività politica dei giovani calabresi, ne sostiene i diritti, ne evidenzia i bisogni.
 2. In tal senso realizza studi e ricerche sulle condizioni di vita e di lavoro dei giovani, diffonde informazioni, elabora progetti inerenti le problematiche giovanili.
 3. Per il perseguimento degli scopi che si prefigge e per l'espletamento delle proprie attività, il "Progetto Giovani" si avvale della Consulta regionale per le politiche giovanili di cui al successivo art. 3 e dell'Ufficio di coordinamento del Progetto Giovani di cui al successivo art. 5.
 4. Il Consiglio regionale doterà il "Progetto Giovani" dei locali e delle attrezzature necessarie.
-

Art. 3
Consulta regionale: composizione e funzionamento.

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del Registro regionale delle Associazioni giovanili di cui al successivo art. 6 è istituita la Consulta regionale per le politiche giovanili con funzioni di progettazione, formulazione di proposte politiche e programmazione di varie attività.

2. La Consulta per le politiche giovanili si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno ogni 60 giorni ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura.

3. La Consulta per le politiche giovanili è composta da un Presidente, da due vice presidenti e da un rappresentante per ogni associazione giovanile calabrese e per ogni organizzazione di gruppo politico che abbia una propria rappresentanza in Consiglio regionale, che siano iscritte nel registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.

4. Il Presidente e i due vice presidenti della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di apposite designazioni delle associazioni e delle organizzazioni iscritte nel Registro.

Art. 4 *Funzioni e compiti.*

1. La Consulta regionale per le politiche giovanili:

a) elabora annualmente un programma di attività da finanziare con i fondi previsti da apposito capitolo di spesa del bilancio regionale;

b) propone progetti e programmi da finanziare con fondi regionali, nazionali e comunitari;

c) cura trimestralmente un bollettino di informazione.

2. Il Consiglio regionale annualmente approva una relazione sullo stato di applicazione della presente legge e delibera i programmi di attività del "Progetto Giovani" su proposta della Consulta regionale per le politiche giovanili.

Art. 5 *Ufficio di coordinamento del Progetto Giovani.*

1. Il Progetto Giovani si avvale dell'opera dell'Ufficio di coordinamento cui spetta la cura delle pratiche amministrative relative alle attività del "Progetto Giovani".

2. L'Ufficio di coordinamento del "Progetto Giovani" è composto dal Presidente e dai due vice presidenti della Consulta regionale per le politiche regionali e da quattro membri eletti dalla Consulta stessa tra i suoi componenti.

Art. 6

Registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, il Registro regionale delle Associazioni giovanili calabresi.
2. Le associazioni giovanili calabresi e le organizzazioni giovanili dei gruppi politici aventi una rappresentanza in Consiglio regionale, operanti nella Regione da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano un numero minimo di 20 soci, che intendono chiedere l'iscrizione nel Registro regionale, devono presentare domanda al Presidente del Consiglio regionale corredata da:
 - a) statuto dell'organizzazione, con l'indicazione dei rappresentanti cui è conferita la presidenza o il coordinamento;
 - b) relazione sulle attività svolte e su quelle programmate;
 - c) strutture, mezzi e strumenti propri della organizzazione.
3. L'iscrizione è predisposta con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il quale può ordinare la cancellazione dal Registro, con provvedimento motivato, qualora vengano meno i presupposti e i requisiti richiesti.
4. In prima applicazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla pubblicazione del registro entro 31 dicembre 2000 ⁽²⁾.
5. Lo stesso Ufficio di Presidenza provvede ogni anno, alla verifica e all'aggiornamento del Registro.

(2) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 7, *L.R. 28 agosto 2000, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla pubblicazione del Registro.».

Art. 7

Norma finanziaria.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato in lire 100.000.000 per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagnamento.